

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 810)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959 (V. Stampato n. 1106)*

**d'iniziativa dei deputati ROFFI, SERONI e DE GRADA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 NOVEMBRE 1959

### Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

È costituita attorno all'antica abbazia di Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondità di cinquecento metri da calcolarsi prendendo per centro il campanile della chiesa.

##### Art. 2.

Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle

cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.

##### Art. 3.

Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

##### Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.